

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas

REGIONE
TOSCANA



Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Tipologia operazione: 4.1.6 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari”

Descrizione della tipologia di operazione

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiario l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

Tipo di sostegno

Strumento finanziario di garanzia

Beneficiari

I beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i beneficiari finali sono gli Imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione della legge nazionale

Costi ammissibili

1. Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.
2. Non sono comunque ammissibili gli investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.

Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

Importi e aliquote di sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti; l'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

